

Le indicazioni di Banca d'Italia a istituti e intermediari alzano il tiro

Antiriciclaggio con più responsabilità

Ermanno Cappa

Il 10 marzo scorso la Banca d'Italia ha emanato, d'intesa con Consob e Isvap, le disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli ai fini del contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Il provvedimento entrerà in vigore il 1° settembre 2011 ma, tenuto conto dell'impatto operativo, sarebbe davvero una svista imperdonabile, per le banche e per gli altri intermediari interessati (società finanziarie, fiduciarie, Poste, sim, sgr, sicav, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento), non considerarne fin d'ora i risvolti applicativi.

Il primo capitolo è dedicato al ruolo e ai compiti degli organi aziendali e dell'organismo di vigilanza. La Banca d'Italia li denomina con un linguaggio non propriamente tecnico: ad esempio, il consiglio d'amministrazione viene chiamato «organo con funzione di supervisione strategica». A parte il lessico, agli organi

I PASSAGGI

Obbligatoria l'istituzione di una specifica funzione all'interno dell'azienda. Considerazione attenta anche per i gruppi

aziendali competono obblighi applicativi molto stringenti (ad es. il Consiglio delinea un sistema di controlli interni organico e coordinato, funzionale alla pronta rilevazione e alla gestione del rischio di riciclaggio e ne assicura l'efficacia nel tempo).

Il secondo capitolo riguarda gli strumenti di presidio e dispone l'obbligatorietà della istituzione di una apposita funzione antiriciclaggio aziendale, dotata di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate, chiamata a riferire direttamente agli organi di vertice. È anche prevista la figura del responsabile delle segnalazioni di operazioni so-

spette, che può coincidere con il responsabile della funzione antiriciclaggio. È ammessa, entro certi limiti, l'esternalizzazione. Particolare attenzione viene riservata alla rete distributiva e ai mediatori. Anche all'obbligo di formazione professionale viene dedicato un forte richiamo.

Il terzo capitolo riguarda i gruppi e ribadisce, sostanzialmente, l'ammissibilità di una funzione antiriciclaggio centrale, nonché di un delegato di gruppo per le segnalazioni delle operazioni sospette, soluzioni queste già praticate da molti gruppi bancari italiani. È interessante notare che Banca d'Italia invoca

una sorta di inusitata "democrazia di gruppo" stabilendo che la capogruppo debba coinvolgere e rendere partecipi gli organi delle controllate delle scelte in materia di politiche e procedure di gestione del rischio di riciclaggio. Il quarto e ultimo capitolo stabilisce i principi organizzativi da osservare in relazione a specifiche attività: money transfer e società fiduciarie.

Vi sono, infine, un paio di passaggi innovativi che meritano un cenno. Il primo risiede nella previsione secondo cui il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette comunica l'esito della propria valutazione (se inoltrare o meno la segnalazione alla UIF) al responsabile della dipendenza segnalante. Si tratta di una scelta, finalmente un po' energica, finalizzata ad assicurare un minimo di feedback al primo livello aziendale: a chi,

cioè, dopo avere inoltrato una segnalazione, si trova spesso a dover gestire l'ignaro cliente in una situazione surreale di immaginabile imbarazzo.

Il secondo passaggio risiede nella previsione secondo cui il responsabile delle segnalazioni sarebbe legittimato a mettere a disposizione dei responsabili delle diverse strutture operative aziendali i nominativi dei clienti oggetto di segnalazione. Passaggio interessantissimo e finalizzato evidentemente a contenere l'effetto di una esasperata riservatezza interna ma, nel contempo, di una delicata problematicità derivante dalla circostanza che la norma della legge antiriciclaggio riguardante il divieto di comunicazione sulle segnalazioni fatte è tassativa e sanzionata penalmente per l'inottemperanza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA